

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali, in materia di partecipazione dei cittadini

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: "e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, attraverso le diverse espressioni della società civile, comprese le organizzazioni dell'economia e del lavoro," e dopo le parole: "in attuazione" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 118, quarto comma,".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:

"1 ter. Il Consiglio delle autonomie locali favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In particolare promuove il dialogo aperto, trasparente e regolare con le organizzazioni rappresentative della società civile, individuando forme idonee di partecipazione all'elaborazione delle decisioni."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserita la seguente:

"h bis) un rappresentante del comitato economico-sociale e uno del comitato ambientale e delle opere pubbliche previsti dall'articolo 2 bis;"

Art. 3

Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:

"Art. 2 bis
Comitati consultivi

1. La partecipazione attiva dei cittadini alla fase di formazione delle decisioni è assicurata attraverso la costituzione di un registro presso il Consiglio delle autonomie locali. Nel registro possono essere iscritte, su richiesta, le associazioni e i comitati rappresentativi di almeno cinquanta cittadini e operativi da non meno di dodici mesi all'atto della richiesta d'iscrizione, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. A seconda della loro natura e del loro oggetto l'associazione o il comitato partecipano con un proprio rappresentante a uno dei seguenti comitati consultivi:

- a) comitato economico-sociale;
- b) comitato ambientale e delle opere pubbliche.

3. La partecipazione ai lavori dei comitati è a titolo gratuito. I comitati si avvalgono di una segreteria assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. Ogni comitato è coordinato da una persona eletta nel suo ambito, che rimane in carica per un anno e non è immediatamente rieleggibile.

5. I comitati possono esprimere propri pareri, inoltre agevolano la formazione e la trasmissione di pareri, commenti e altri interventi di associazioni e comitati funzionali al procedimento di approvazione delle leggi provinciali e degli altri atti sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

6. I documenti prodotti dai comitati sono acquisiti dal Consiglio delle autonomie locali, trasmessi al Consiglio e alla Giunta provinciale e pubblicati nel sito del Consiglio delle autonomie locali, assieme ai loro allegati.".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali

1. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali sono inserite le seguenti:

“h ter) l'attuazione di iniziative volte a favorire l'autonoma partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'elaborazione delle decisioni;

h quater) lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la costituzione e l'attività dei comitati consultivi previsti dall'articolo 2 bis;”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:

“5 bis. Nella formulazione dei propri pareri il Consiglio delle autonomie locali si esprime anche su eventuali pareri, documenti, petizioni promosse da enti, associazioni e cittadini. A tal fine il Consiglio delle autonomie locali rende pubblici tempestivamente, attraverso il proprio sito internet, i documenti per i quali è richiesto il proprio parere, fissando contestualmente un termine entro il quale devono pervenire eventuali documenti o osservazioni. Questi documenti sono allegati al parere formulato dal Consiglio delle autonomie e trasmessi al Consiglio e alla Giunta provinciale. Quando il Consiglio delle autonomie locali non si esprime i documenti sono comunque trasmessi al Consiglio e alla Giunta provinciale entro il termine fissato per la formulazione del parere.”.